

Bruxelles, 7.3.2023 COM(2023) 114 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IT

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

(1) nell'allegato IA, parte I, la pertinente tabella è sostituita dalla seguente:

Specie:	Acciuga	Zona: 8	
	Engraulis encrasicolus	(ANE/08.)	
Spagna	29 700	TAC analitico	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

(2) nell'allegato IA, parte B, le pertinenti tabelle sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse	Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione				
	Ammodytes spp.	della zona 4; acque del Regno Unito della				
		zona 2a, acque dell'Unione della zona 3a ⁽¹⁾				
Danimarca	pm ⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico				
Germania	pm ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96				
Svezia	pm ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96				
Unione	pm ⁽²⁾					
Regno Unito	pm ⁽²⁾					
TAC	pm ⁽²⁾					
(1)	Escluse le acque entro sei miglia nautiche	dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.				
(2)	Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può	ssere pescato unicamente come TAC di controllo con un				
	corrispondente protocollo di campioname					
(3)	Fino al 2 % del contingente può essere co	tituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X).				
	Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le					
	catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.					
	1380/2013 non superano complessivamen	e il 9 % del contingente.				
G 1: :						

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Specie:	Merlano		Zona:	3a
	Merlangius merlangus			(WHG/03 A.)
Danimarca		pm	TAC precauzi	ionale
Paesi Bassi		pm		
Svezia		pm		
Unione		pm		
TAC		pm		

Specie:	Gamberetto boreale Pandalus borealis		Zona:	3a (PRA/03 A.)
Danimarca		pm	TAC anali	tico
Svezia		pm	Non si app	olica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione		pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 84	
TAC		pm		

(3) nell'allegato IB, le pertinenti tabelle sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b COD/1/2B
Germania	pm	(1)(2)	TAC analitico	
Spagna	pm	(1)(2)	Non si applica	a l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm	(1)(2)	Non si applica	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia	pm	(1)(2)		
Portogallo	pm	(1)(2)		
Altri Stati membri	pm	(1)(2)(3)		
Unione	pm	(1)(2)		
TAC	Non pertinente			
(1)	2	e le catture a	ccessorie connes	ni può disporre l'Unione nella zona di esse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli
(2)	Le catture accessorie di eglefino p accessorie di eglefino sono in agg			14 % per retata. I quantitativi di catture ezo bianco.
(3)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).			

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)	
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC preca	auzionale	
TAC	Non pertinente			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

(4) L'allegato IH è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi Dissostichus spp.		Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	2 to be sweet to a spp.	pm ⁽¹⁾	TAC precauz	·
(1)	TAC annuale destinate seguente:	o unicamente alla pesca		a pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca
	-NW	50° 30′ S, 136	° E	
	- NE	50° 30' S, 140	° 30' E	
	E-Indent	52° 45′ S, 140	° 30' E	
	– E-corner	52° 45′ S, 145	° 30' E	
	- SE	54° 50' S, 145	° 30' E	
	-SW	54° 50′ S, 136	°E	
Specie:	Sugarello cileno		Zona:	Zona della convenzione SPRFMO
	Trachurus murphyi			(CJM/SPRFMO)
Germania		pm	TAC analitic	0
Paesi Bassi		pm	Non si applic	ra l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania		pm	Non si applic	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia		pm		
Unione		pm		
TAC		Non		
	per	rtinente		

- (5) All'allegato VI:
 - (a) il punto 4 è sostituito dal seguente:
- 4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

		Numero di pescherecci ¹						
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci a cianciolo ⁵	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangari	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm ⁶

I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁶ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

		Numero di pescherecci ¹						
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm ⁷	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci di stazza ridotta	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁸	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico. Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

- (b) il punto 6 è sostituito dal seguente:
- 6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso					
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)			
Grecia	pm	pm			
Spagna	pm	pm			
Croazia	pm	pm			
Italia	pm	pm			
Cipro	pm	pm			
Malta	pm	pm			
Portogallo	pm	pm			

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)				
Grecia	pm			
Spagna	pm			
Croazia	pm			
Italia	pm			
Cipro	pm			
Malta	pm			
Portogallo	pm			